

Oggetto: Art. 47 bis del vigente Statuto Comunale – Nomina del Garante per i diritti della persona disabile.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-l'art. 47 bis del vigente Statuto Comunale prevede testualmente che:

*“1. E' istituito il Garante della persona disabile al fine di promuovere l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone disabili.*

*2. Il Garante svolge la propria azione nei confronti delle persone disabili che siano domiciliate o residenti nel comune di Pisa in conformità a quanto stabilito in materia dalla legislazione statale e regionale.*

*3. L'elezione, il funzionamento del Garante ed i profili procedurali relativi l'attività dal medesimo esercitata, sono disciplinati da apposito regolamento”.*

-Ai sensi dell'art. 2 del vigente Regolamento comunale del garante della persona disabile approvato dal Consiglio comunale con propria deliberazione n.15 del 4/4/2013, esecutiva, si dispone testualmente:

*“2.1 La Figura del Garante della Persona Disabile è organo unipersonale nominato dal Consiglio Comunale con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 47 dello Statuto del Comune di Pisa all'interno di una lista di nominativi raccolti a seguito di indizione di apposito bando pubblico. Il Garante è nominato tra coloro che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività, serenità di giudizio, con provata esperienza nel campo della disabilità dimostrabile a seguito di presentazione di curricula personali.*

*2.2 E' eleggibile al ruolo di Garante della Persona Disabile chi sia in possesso dei seguenti requisiti:*

*a) possieda idoneo curriculum nella materia oggetto delle funzioni del Garante, dal quale si desuma chiara competenza nell'ambito dei diritti dei disabili e delle attività sociali;*

*b) dia ampia garanzia di indipendenza,*

*c) non sia membro del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale, comunale, della Direzione Aziendale delle Aziende Sanitarie Locali; di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali; non sia dipendente comunale, né altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, né lo sia stato negli ultimi due anni; né siano amministratori di enti, società ed imprese a partecipazione pubblica nonché titolari, amministratori e dirigenti di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.*

*2.3 Il Garante della Persona Disabile non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione.*

*Si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco ex Testo Unico degli enti locali.*

*Il Garante non può assumere il ruolo di mediatore né individualmente né collegialmente ai sensi decreto legislativo 4marzo 2010, n. 28 in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa agli interventi effettuati come Garante.”*

Visto il bando per la nomina del Garante dei disabili adottato con determinazione dirigenziale n. DN-09/265 del 26/3/2014;

Considerato che entro il termine prescritto dall'innanzi citato bando sono pervenute a questa Amministrazione n. 8 domande di partecipazione giacenti in atti;

Atteso che con provvedimento del Dirigente della Segreteria del Consiglio Comunale n. 33949 del 21 maggio 2014 che si allega al presente atto sotto il n. 1) per formarne parte integrante e sostanziale in sede di regolarità formale sono stati ammessi a partecipare alla selezione n. 8 concorrenti

Rilevato che ai sensi dell'art. 47, 2° comma, del vigente statuto comunale il Garante è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio comunale con la maggioranza di quattro quinti dei consiglieri assegnati al comune nei primi due scrutini e con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune per i successivi scrutini;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.O.E.L. n. 267/2000 dal Dirigente della Segreteria del Consiglio Comunale che si allega al presente atto sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti espressi nei modi previsti dalla legge;

### **DELIBERA**

per le motivazioni ampiamente esposte in parte narrativa di nominare il sig. alla funzione di Garante per i diritti della persona disabile;

Di precisare che ai sensi del vigente Regolamento comunale l'incarico ha carattere onorario, tranne diverse disposizioni decise e approvate dal Consiglio Comunale. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta. Scaduto il termine, il Garante rimane in carica per l'ordinaria amministrazione in attesa della nomina del successore. In via transitoria è previsto che il primo incarico abbia una durata sperimentale di un anno e sia gratuito.

Alla scadenza della fase transitoria l'incarico è rinnovabile per tre anni a seguito dell'approvazione della relazione prevista dall'art. 8 del Regolamento.

Di trasmettere il seguente provvedimento al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario Generale ed ai Dirigenti

Con voti espressi nei modi previsti dalla legge;

### **DELIBERA, altresì'**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000